

OGGETTO: L.R. 04/2003 – R.R. 02/2007 – L 241/90 - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del RR 2/07, e contestuale sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. n. 4/2003, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta U00492/2012 e U00106/2017 in capo alla Società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", sito in Via Bramante n. 1- 00053 Civitavecchia (RM) – ASL Roma 4.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- il DPCM 10 aprile 2018;
- la Legge Regionale 16 Giugno 1994, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- la Legge Regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00013 del 13 gennaio 2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00214 del 28 maggio 2015;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271;
- la Determinazione Dirigenziale del 02/10/2018, n. G12275;
- la Determinazione Regionale del 14/11/2018, n. G14568;
- la Determinazione Regionale del 20/11/2018, n. G14849;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00492 del 27/12/2012 che dispone:

- **confermare l'autorizzazione all'esercizio** alla Società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), in persona del legale rapp.te p.t. Ussia Samuele Rocco, nato a Crotone (KR) il 04/12/1956, per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", con sede in Via Bramante n. 1, - 00053 Civitavecchia (RM), **per le attività di: "Risonanza Magnetica Nucleare** (modello Signa Infinity MRI GE Medica System, Ge Healthcare , Tipo 1,5 Tesla E/S W/E con IdC di 1,5 T e IdG < 33 mt, classificabile in fascia di accreditamento "E") **Radiodiagnostica, Ecografia, Consulenza Chirurgica, Cardiologia, Urologia, Ginecologia";**
- rilasciare l'**accreditamento istituzionale** definitivo al soggetto denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), in persona del legale rapp.te p.t. Ussia Samuele Rocco, nato a Crotone (KR) il 04/12/1956 per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", con sede in Via Bramante n. 1, - 00053 Civitavecchia (RM) **per l'attività di "Risonanza Magnetica nucleare** (modello Signa Infinity MRI GE Medica System, Ge Healthcare , Tipo 1,5 Tesla E/S W/E con IdC di 1,5 T e IdG < 33 mt, classificabile in fascia di accreditamento "E")";

VISTO Decreto del Commissario ad Acta U00106 del 05/04/2017 che dispone:

- di autorizzare, a seguito di ampliamento di attività sanitaria, l'esercizio della **branca di odontoiatria**, sulla base del parere favorevole del Direttore Generale dell'Asl Roma 4 in favore del presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante S.r.l." sito in Via Bramante, 1 – 00053 Civitavecchia (Rm), gestito dalla società "Centro Diagnostico Bramante S.r.l." (P. Iva 06935691003) con sede legale Via Bramante, 1 – 00053 Civitavecchia (Rm);

PRESO ATTO della nota prot. 25147/2019, assunta al protocollo regionale con n. 38057 del 17/01/2019, la Guardia di Finanza – Compagnia di Civitavecchia ha notificato alla Scrivente Amministrazione *"l'Ordinanza di Applicazione di misure cautelari nr. 55848/15 rgnr e nr 35027/17 rg GIP, emessa dal Tribunale di Roma con cui è stata disposta nei confronti del rappresentante legale del centro di cui in oggetto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale e di assumere la carica di amministratore legale della società"*.

VISTA la successiva nota prot. 344372019 della Guardia di Finanza – Compagnia di Civitavecchia, assunta al protocollo regionale con n. 53639 del 23/01/2019;

PRESO ATTO che l'esito dell'attività di p.g. svolta, oltre a far emergere situazioni di rilevanza penale, ha consentito di riscontrare la perpretazione di condotte illecite, attraverso le quali sono state fraudolentemente introitate ingenti risorse pubbliche in danno al SSN, ed in particolare la falsificazione di referti medici diagnostici con predisposizione di mezzi e realizzazione di ingenti profitti con danni patrimoniali di rilevante gravità per il SSN, nonché referti falsamente rendicontati;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato all'accertamento del possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi tali da rappresentare la necessaria soglia di sicurezza per la corretta erogazione di attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, posta a garanzia del paziente, degli operatori e della collettività in generale;

CONSIDERATO che il rapporto di accreditamento è di natura fiduciaria concessoria;

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia sanitaria dispone:

- Regolamento Regionale n. 2/2007 - Art. 16 "Vigilanza, sospensione e revoca" Comma 5 *"La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio è disposta, altresì, in via cautelare, nel caso di provvedimenti di rilevanza penale, civile o amministrativa adottati, nei confronti del legale rappresentate del soggetto autorizzato, per situazioni direttamente connesse all'attività sanitaria o socio-sanitaria svolta."*;
- Legge Regionale n. 4/2003 Art. 16 "Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale" Comma 5: *L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 11.*

TENUTO conto che i reiterati comportamenti evidenziati sono tutti a conoscenza della Società ai sensi della L 241/90;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art.7 della L. 241/90, sussistono per esigenze di celerità del procedimento, onde evitare l'aggravamento del danno ed in via di autotutela ai sensi dell'art 52 comma 6 del D.Lgs. 174/2016, adottare il provvedimento finale ai sensi dell'art. 16 del RR 2/2007 e art. 16 della LR 4/2003;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto sospendere l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del RR 2/07, e contestualmente sospendere l'accreditamento ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. n. 4/2003, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta U00492/2012 e U00106/2017 in capo alla Società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", sito in Via Bramante n. 1- 00053 Civitavecchia (RM) – ASL Roma 4.

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del RR 2/07, e contestuale sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. n. 4/2003, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta U00492/2012 e U00106/2017 in capo alla Società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", sito in Via Bramante n. 1- 00053 Civitavecchia (RM) – ASL Roma 4.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Rappresentante Legale della Società all'indirizzo PEC; alla ASL Roma 4 nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, al Comune di Civitavecchia ove ha sede l'attività ed alla Guardia di Finanza – Compagnia di Civitavecchia,.

L'Azienda USL in indirizzo ed il Comune competente per territorio, sono chiamati a vigilare nella puntuale osservanza di quanto con la presente disposto, e per quanto di competenza, sono chiamati ad adempiere a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 11 della Legge Regionale n.4/2003 e dall'art 16 della R.R. n.2/2007. Si rimane in attesa dei relativi provvedimenti adottati.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

NICOLA ZINGARETTI